

Accordo di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679

tra

FISDE – Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo ENEL (di seguito anche *FISDE*), con sede in Roma via Nizza n. 152, in persona della Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Dott.ssa Francesca Valente

e

ARCA – Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale e Sportiva dipendenti Gruppo ENEL (di seguito anche *ARCA*), con sede in Roma via di Villa Patrizi n.2/b, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Mauro Cesi

Premessa

- il Regolamento (UE) 2016 /679 (di seguito *GDPR*), prevede che, qualora due o più Titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento assumono il ruolo di "Contitolari" del trattamento (art. 26);
- Il Gruppo Articolo 29¹, nel parere 1/2010, ha specificato come possa esservi contitolarità del trattamento anche qualora una pluralità di soggetti perseguano finalità di trattamento distinte ma decidano di creare una infrastruttura comune per perseguire dette finalità, condividendo le scelte in merito ai mezzi da utilizzare;
- Il Regolamento Elettorale di FISDE, all'art. 3, prevede che, qualora le elezioni degli Organi Sociali del medesimo cadano nello stesso anno in cui si tengono le elezioni degli Organi Sociali di ARCA, tali elezioni vengano svolte congiuntamente a quelle per il rinnovo degli Organi Sociali dell'associazione ARCA; in tal caso si applicano le norme del Regolamento Elettorale ARCA con particolare riguardo agli Organismi, agli adempimenti elettorali ed ai termini ivi previsti.
- Gli Organismi elettorali costituiscono una piattaforma comune attraverso cui le Parti perseguono le rispettive finalità di trattamento dei dati dei Soci, determinandosi, in tal modo, la Contitolarità delle Associazioni in relazione alle complessive operazioni di trattamento riguardanti l'elezione dei rispettivi Organi Sociali;
- il GDPR prevede l'obbligo per i Contitolari di determinare: «in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli art. 13 e 14» (art. 26, paragrafo 1);
- il presente Accordo di contitolarità (di seguito *Accordo*) riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e responsabilità del FISDE e dell'ARCA, nonché i rapporti dei Contitolari con gli Interessati, ai quali, dovrà essere messo a disposizione il presente Accordo (art. 26, paragrafo 2) che non ne pregiudica in alcun modo i diritti (art. 26, paragrafo 3).

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto di seguito.

I. Oggetto

Oggetto delle presenti condizioni contrattuali è definire adeguatamente i rispettivi ruoli e la ripartizione delle responsabilità tra il FISDE e ARCA (di seguito *Parti*), in ordine ai trattamenti di dati personali dei propri rispettivi soci connessi alle operazioni elettorali inerenti all'elezione degli Organi Sociali di entrambe le Associazioni.

Nell'ambito delle relazioni definite dal presente Accordo, le Parti si impegnano a rispettare la disciplina contenuta nel Regolamento UE 2016/679 (di seguito *GDPR*), concernente i trattamenti dei dati personali sopra indicati, in particolare:

¹ [Working Party article 29](#) o WP29, appunto perché previsto dall'art. 29 della [direttiva europea 95/46](#) era il gruppo di lavoro comune delle [autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati](#) volto a fornire consulenza indipendente alle Autorità Nazionali per la corretta interpretazione della normativa Privacy, attualmente è stato sostituito dall'European Data Protection Board che sostanzialmente svolge i medesimi compiti.



- a) la trasmissione da parte di FISDE e di ARCA delle liste dei candidati inviate dagli aventi diritto alla presentazione delle medesime al Comitato Elettorale Centrale di cui al Regolamento elettorale;
- b) la trasmissione da parte di FISDE e di ARCA delle liste degli elettori ai Comitati Elettorali Territoriali di cui al Regolamento elettorale;
- c) lo svolgimento da parte del Comitato Elettorale Centrale, dei Comitati Elettorali Territoriali e dei Seggi elettorali (composti da un Presidente e un numero variabile di scrutatori) di tutte le attività di trattamento previste dall'art. 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.11, 3.13, 3.14 del Regolamento Elettorale ARCA, con riferimento ai dati dei Soci ARCA che siano o non siano anche soci FISDE;
- d) lo svolgimento da parte del Comitato Elettorale Centrale, dei Comitati Elettorali Territoriali e dei Seggi elettorali (composti da un Presidente ed un numero variabile di scrutatori) di tutte le attività di trattamento previste dagli artt. 4, 5, e 6 del Regolamento Elettorale FISDE, con riferimento ai dati dei Soci FISDE che siano o non siano anche soci ARCA.

II. Descrizione di modalità e mezzi del trattamento da parte di FISDE

Per l'esecuzione dei trattamenti indicati al precedente paragrafo I, lettere a) e b), il FISDE, valutata congiuntamente con ARCA l'opportunità, ai sensi dei rispettivi Regolamenti Elettorali, di avvalersi del Comitato Elettorale Centrale e dei Comitati Elettorali Territoriali ritenute una comune struttura di trattamento, trasmetterà l'elenco dei candidati FISDE al Comitato Elettorale Centrale in formato cartaceo e l'elenco dei soci FISDE aventi diritto al voto ai Comitati Elettorali Territoriali con modalità telematiche.

III. Descrizione di modalità e di mezzi del trattamento da parte di ARCA

Per l'esecuzione dei trattamenti indicati al precedente paragrafo I, lettere a) e b), ARCA, valutata congiuntamente con FISDE l'opportunità, ai sensi dei rispettivi Regolamenti Elettorali, di avvalersi del Comitato Elettorale Centrale e dei Comitati Elettorali Territoriali ritenute una comune struttura di trattamento, trasmetterà l'elenco dei candidati ARCA al Comitato Elettorale Centrale in formato cartaceo e l'elenco dei soci ARCA aventi diritto al voto ai Comitati Elettorali Territoriali con modalità telematiche.

IV. Obblighi e dichiarazioni del FISDE

Il FISDE si impegna a:

1. Trattare i dati personali degli Interessati esclusivamente per le finalità sopra descritte e per l'esecuzione delle operazioni di cui al precedente paragrafo I lett. A) e b).
2. Trattare i dati personali degli Interessati conformemente al presente Accordo con ARCA.
3. Trattare i dati, in ogni caso, conformemente alle disposizioni del GDPR anche per quanto concerne l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati.
4. FISDE dichiara che il Comitato Elettorale Centrale, i Comitati Elettorali Territoriali, nonché i componenti dei Seggi elettorali (Presidenti e scrutatori) rientrano tra i soggetti a cui possono essere comunicati i dati di cui all'informativa generale resa ai Soci.

V. Obblighi e dichiarazioni di ARCA

ARCA si impegna a:

1. Trattare i dati personali degli Interessati esclusivamente per le finalità sopra descritte e per l'esecuzione delle operazioni di cui al precedente paragrafo I lett. A) e b).
2. Trattare i dati personali degli Interessati conformemente al presente Accordo con FISDE.
3. Trattare i dati, in ogni caso, conformemente alle disposizioni del GDPR anche per quanto concerne l'adozione di adeguate misure tecniche ed organizzative volte a garantire la sicurezza del trattamento dei dati.
4. ARCA dichiara, in accordo con FISDE, che provvederà a formalizzare e trasmettere la nomina a "Responsabili del trattamento" – ai sensi del Regolamento – al Comitato Elettorale Centrale e ai Comitati Elettorali Territoriali.
5. ARCA dichiara, in accordo con FISDE, di delegare i Responsabili del Trattamento di cui al precedente paragrafo, alla nomina ad "addetti autorizzati al trattamento", ai sensi del Regolamento, per gli scrutatori/Presidenti di seggio.
6. ARCA, in accordo con FISDE, renderà, comunque, idonea informativa inerente il complessivo trattamento ai componenti delle Commissioni, agli scrutatori/Presidenti di seggio ed agli aventi diritto al voto ai sensi degli art. 13 e 14 del GDPR.

VI. Ripartizione delle responsabilità tra i Contitolari del trattamento

FISDE e ARCA sono titolari direttamente e in via esclusiva e nei termini descritti dal presente Accordo, delle attività di trattamento relative alle lettere a) e b) del paragrafo I.

ARCA, in accordo con FISDE, assume la responsabilità della nomina del Comitato Elettorale Centrale e dei Comitati Elettorali Territoriali, trattando essi dati personali per conto dei titolari del trattamento, in conformità all'art.4 par.8 e art. 28 del GDPR.

I Responsabili del trattamento potranno eventualmente nominare a loro volta i "sub-responsabili" e gli "addetti autorizzati al trattamento".

VII. Referenti e punto di contatto

Le parti individuano per gli adempimenti connessi al presente accordo i responsabili della protezione dei dati (DPO) delle associazioni.

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del GDPR scrivendo al seguente indirizzo e-mail: privacy@arca-enel.it che dovrà essere indicato nell'informativa che ARCA predisporrà secondo quanto previsto nel presente accordo.

L'interessato potrà, in ogni caso, esercitare i propri diritti sanciti dal GDPR nei confronti di ciascun titolare del trattamento

Il DPO di ARCA è tenuto ad avvertire senza indugio il titolare competente di ogni istanza di esercizio dei diritti suddetti.



VIII. Durata dell'accordo

Il presente accordo entra in vigore a far data dalla sottoscrizione e terminerà successivamente alla proclamazione dei risultati definitivi delle Elezioni di FISDE e ARCA.

Resta, dunque, inteso che, ove vengano presentati Reclami, il presente accordo produrrà effetti sino alla definizione dei medesimi e alla proclamazione dei risultati definitivi.

IX. Conoscenza del presente Accordo da parte degli Interessati

Il contenuto essenziale del presente Accordo tra FISDE e ARCA sarà messo a disposizione degli interessati nel sito web delle Parti.

X. Clausole finali

Le Parti dichiarano che il presente Accordo, in ogni sua parte, è stato letto, approvato e sottoscritto senza che si sia fatto uso di moduli, formulari o condizioni generali unilateralmente predisposte da una di esse, e che risultano conseguentemente inapplicabili gli articoli 1341 e 1342 c.c.

Il presente Accordo è stato firmato dalle Parti in due esemplari, uno per ciascuna Parte e ciascuna copia costituisce un originale, ed ha efficacia dalla data della sottoscrizione.

Roma, 26/03/2024

FISDE
La Presidente e
legale rappresentante *pro tempore*
Dott.ssa Francesca Valente



ARCA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
RICREATIVA, CULTURALE E SPORTIVA
DIPENDENTI GRUPPO ENEL
ARCA
Il Presidente e
legale rappresentante *pro tempore*
Mauro Cesi

